

7. Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

L'accordo TRIPS è stato sottoscritto a Marrakech il 15 aprile 1994, è stato ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994 n. 747 (in GU 10 gennaio 1995 n. 7, suppl.ord. n.1) ed è entrato in vigore l'11 gennaio 1995. Il testo qui pubblicato è ripreso dalla traduzione non ufficiale curata dal Ministero degli affari esteri e pubblicata in GU 10 gennaio 1995 n.7, suppl. ord. n. 1. Le parti II, III e IV dell'accordo TRIPS ricordato dal suo art. 2.1 sono intitolate "Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale" e rispettivamente "Tutela dei diritti di proprietà intellettuale" e "Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale e relative procedure inter partes".

2. 1. In relazione alle parti II, III, IV del presente accordo, i membri si conformano agli articoli da 1 a 12 ed all'Articolo 19 della Convenzione di Parigi (1967).

2. Nessuna disposizione delle parti da I a IV del presente accordo pregiudica gli eventuali obblighi reciproci incombenti ai membri in forza della Convenzione di Parigi, della Convenzione di Roma e del Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori.